Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

LAV e Diritto all'ambiente – Testata giornalistica on line

Convegno: Sulla tutela giuridica degli animali

Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali

Roma, 22 settembre 2015
Sala ISMA del Senato della Repubblica

Riportiamo di seguito una relazione riassuntiva del convegno, un link per il video della relazione del Dott. Maurizio Santoloci, tre documenti tratti dai lavori svolti durante l'evento (relazioni Dott. Maurizio Santoloci ed Avv. Carla Campanaro, relazione Dott. Giuseppe Saieva, contributo del Dott. Ciro Troiano)

LAV e Diritto all'ambiente – Testata giornalistica on line

Convegno: Sulla tutela giuridica degli animali

Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali

Roma, 22 settembre 2015
Sala ISMA del Senato della Repubblica

Si è svolto il 22 settembre c.a. - presso la Sala Isma del Senato - il Convegno sulla nuova Legge sulla particolare tenuità del fatto ed i reati contro gli animali, con la presentazione della nuova Edizione 2015 del Manuale "*Tutela giuridica degli animali*" a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro - edito da Diritto all'ambiente Edizioni.

Un importante appuntamento per fare chiarezza sulle implicazioni della nuova legge, tracciare alcune linee guida per gli operatori del settore ed individuare gli aspetti sostanziali e procedurali maggiormente significativi, che ha visto la partecipazione come **relatori del Dott. Maurizio Santoloci** (Magistrato presso il Tribunale di Terni), **del Dott. Guido Rispoli** (Procuratore Capo della Repubblica di Bolzano), **del Dott. Giuseppe Saieva (**Procuratore Capo della Repubblica di Rieti) **e dell'Avv. Carla Campanaro** (Ufficio Legale Lav).

Durante il Convegno sono state analizzate **le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova legge sulla non punibilità per "particolare tenuità del fatto"**, con riferimento alla tutela dei diritti animali in Italia. Un approfondimento dedicato alla nuova norma introdotta dal **Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28** che, pur apportando una modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali, **non comporta alcuna depenalizzazione dei reati contro gli animali, né un indebolimento delle tutele conquistate negli anni, frutto di importanti pronunce in materia e del consolidamento di una coscienza sociale** orientata verso il rispetto dell'integrità fisica e psicofisica degli animali quali esseri senzienti, come lo stesso Trattato di Lisbona all'articolo 13 ci ricorda.
Il citato Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una novità, prevedendo la potenziale applicazione del **principio di non punibilità per "particolare tenuità dal fatto"** per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino due condizioni:
I) che l'offesa sia di particolare tenuità, per l'esiguità del danno o del pericolo,
II) che il comportamento non risulti abituale.

mbiente®
iente.net
tica on line

considerazione del
ne del principio di
ietti o futili o con
elle nuove regole
n Italia, che negli
portanti sentenze
che ne hanno chiarito la portata normativa ed esteso l'applicazione.

Sono, dunque, stati citati i casi della **sentenza "Green Hill"** (l'allevamento bresciano di cani beagle destinati alla vivisezione), pietra miliare della tutela giuridica dei diritti animali nel nostro Paese, che ha visto la condanna dei responsabili dell'omonimo allevamento per il delitto di maltrattamento. e uccisione di animali. **Anche con le modifiche introdotte del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28, l'esito di questo storico processo non avrebbe potuto essere diverso.**

I reati accertati, infatti, risultavano abituali – consistendo in una condotta costante e reiterata. Inoltre, l'esiguità del danno è da escludersi ogni qualvolta un essere senziente subisca delle lesioni o, peggio, la morte, come avvenuto per molti dei beagle presenti nella struttura in questione. Si pensi anche alla condanna inflitta al **Circo Victor** (2015) per le lesioni provocate agli animali a causa di "condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali": dunque comportamenti reiterati di tale gravità da creare danni agli animali.

all'ambiente®
ttoambiente.net
ornalistica on line

Si depenalizzazione dei reati cor delle fattispecie in cui un animale sia vittima di maltrattamenti. L'elemento della abitualità e la rilevanza del danno subìto, sono infatti riscontrabili, ad esempio, in molte delle vicende giudiziarie riguardanti il trasporto di animali negli allevamenti intensivi: si pensi alla recente condanna della Corte di Cassazione nel processo **"Mucche a Terra"** di Cuneo, oppure nel caso della detenzione incompatibile di animali nei circhi, o nei delfinari e del loro utilizzo negli spettacoli che è per propria natura sistematico e all'origine di gravi sofferenze, verificabili e documentate.

Particolare attenzione, inoltre, merita la valutazione dell'applicabilità del principio di non punibilità per "tenuità del fatto" ai diversi momenti dell'iter processuale. Ad esempio, è da escluderne l'applicazione prima dello svolgimento delle **indagini preliminari**. Non sarebbe infatti possibile accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della "tenuità del fatto" – l'esiguità del danno o del pericolo e la condotta abituale – in assenza di opportune investigazioni.

È stato, inoltre, puntualizzato come un altro possibile equivoco potrebbe concretizzarsi nel caso in cui un **animale sottoposto a sequestro preventivo** venisse dissequestrato e restituito al soggetto riconosciuto responsabile del maltrattamento, ma dichiarato non punibile per "particolarità tenuità del fatto". Ciò non sarebbe in alcun modo ammissibile, poiché la "non punibilità" non costituisce una forma di "assoluzione" né esclude la responsabilità penale del soggetto, in base alla quale si giustifica l'esigenza di proteggere l'animale, disponendone la confisca.

L'iniziativa ha registrato la partecipazione in sala di massimi vertici dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, avvocati, veterinari, rappresentanti di associazioni animaliste ed ambientaliste e tecnici della pubblica amministrazione ed è stato trasmesso in streaming per consentire la visione a livello nazionale soprattutto da parte dei volontari delle associazioni. L'evento, organizzato dalla LAV insieme alla Testata giornalistica online Diritto all'ambiente, ha ricevuto la Medaglia di riconoscimento del Presidente della Repubblica ed è stato patrocinato dai Ministeri della Giustizia, delle Politiche Agricole, dell'Ambiente, della Salute e dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Presidente della LAV, Gianluca Felicetti, nel corso dell'evento ha voluto ringraziare il Dott. Maurizio Santoloci per il suo impegno trentennale nel settore della tutela giuridica degli animali e, come atto di stima verso il suo lavoro, gli ha affidato il prestigioso riconoscimento rappresentato dalla Medaglia del Presidente della Repubblica.

Redazione Diritto all'ambiente – Testata giornalistica on line

Gli atti in PDF del Convegno sono disponibili sul sito www.dirittoambiente.net

Il video della relazione del Dott. Maurizio Santoloci è pubblicato su:
https://www.youtube.com/user/Dirittoambiente

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

LAV e Diritto all'ambiente – Testata giornalistica on line

Convegno: Sulla tutela giuridica degli animali

Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali

Roma, 22 settembre 2015
Sala ISMA del Senato della Repubblica

Riportiamo la relazione del Dott. Maurizio Santoloci svolta durante il convegno sul tema:

"La non punibilità per particolare tenuità del fatto (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28) Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia giudiziaria in materia di reati a danno degli animali"

PER VISIONARE (GRATUITAMENTE) IL VIDEO:

https://www.youtube.com/user/Dirittoambiente

Particolare tenuità del fatto e reati contro gli animali

a cura di

Maurizio Santoloci, magistrato e Carla Campanaro, avvocato

Pubblicazione tratta dal Convegno

Sulla tutela giuridica degli animali
Evoluzione della normativa e della sua applicazione
anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto.
Aspetti sostanziali e procedurali.

Martedì 22 settembre 2015
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sala ISMA del Senato della Repubblica
Roma - Piazza Capranica 72

con il patrocinio di

Ministero della Giustizia

mipaaf Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministero della Salute

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

INDICE

1. La norma sulla particolare tenuità del fatto
1.1 Aspetti sostanziali, l'art 131 bis c.p.
i. La particolare tenuità dell'offesa
ii. La modalità della condotta
iii. L'esiguità del danno o del pericolo
iv. La non abitualità del comportamento
1.2 Aspetti procedurali, l' art 411 comma 1 bis codice procedura penale
v. Le indagini preliminari
vi. La fase predibattimentale ed il dibattimento
2. La particolare tenuità del fatto e i reati contro gli animali
2.1 Aspetti sostanziali
i. L'art 13 del TFUE, la protezione di derivazione comunitaria degli animali la legge 189 del 2004
ii. Le specie particolarmente protette (legge 157 del 1992 e legge 150 del 1990)
iii. Gli animali d'affezione e la legge 201 del 2010
iv. La legge n 189 del 2004, la tutela penale degli animali
v. Gli indici della norma sulla particolare tenuità del fatto ed i reati contro gli animali
vi. Il bene giuridico protetto ed il soggetto passivo nei reati contro gli animali
vii. La 'particolare tenuità' del fatto rispetto ai reati contro gli animali
viii. Le cause di esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alla modalità della condotta che riguardano anche gli animali
ix. La valutazione dell'esiguità del danno o pericolo
x. Il comportamento abituale
2.2 Aspetti procedurali
i. La notifica alla persona offesa come strumento fondamentale per il diritto di difesa nei crimini contro gli animali
ii. Il sequestro e la confisca degli animali vittima di reato
3. Il decreto sulla "tenuità del fatto" ed i riflessi diretti per gli atti redatti dalla polizia giudiziaria per i reati a danno degli animali

***

Nota Introduttiva

Il presente contributo, redatto anche sulla base dell'analisi delle prime linee guida emanate da alcune Procure italiane sul tema[1], nasce dalla necessità di contribuire a fornire un'interpretazione della norma sulla particolare tenuità del fatto in relazione ai reati contro gli animali che eviti pericolosi vuoti di tutela o depenalizzazioni occulte di materie che spesso sono (erroneamente) considerate 'minori', quali ad esempio il diritto degli animali o dell'ambiente.

Sappiamo che gli indici previsti dalla norma in esame prima si limitavano ad orientare la gradazione della pena, oggi invece definiscono la punibilità, evidenti dunque le conseguenze sostanziali della sua applicazione. Di qui la necessità di una nota interpretativa che possa contribuire a fornire un orientamento idoneo ad assicurare una linea operativa coerente con le normative nazionali ed internazionali in difesa degli animali.

Gli Autori da anni si occupano della studio e della repressione dei crimini contro gli animali in tutta Italia, ne conoscono dunque le molteplici sfaccettature processuali e sostanziali, e con questa pubblicazione sperano di riuscire a fornire spunti utili di riflessione a chi, nelle sedi di propria competenza, dovrà cimentarsi con l'applicazione della nuova normativa rispetto ad indagini o processi che coinvolgano delitti contro gli animali, affinchè quest'ultima sia applicata '*cum grano salis*' e solo in ipotesi residuali senza dar luogo ad una sorta di abdicazione dello Stato alla risposta sanzionatoria di tali odiosi crimini.

***

1. La norma sulla particolare tenuità del fatto

1.1 Aspetti sostanziali, l'art 131 bis c.p.

L'art 1 del Decreto legislativo 16 marzo 2015 n 28 , in attuazione della legge delega 28 aprile 2014 n 67 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione, introduce

L'ART 131 BIS C.P. '*ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO*'.

Tale articolo prevede che <u>nei reati per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena è esclusa la punibilità nel caso in cui</u>:

- per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo

(requisiti da valutare congiuntamente) valutate ai sensi dell'art 133 primo comma c.p.

[1] Tra le altre, Procura della Repubblica di Lanciano, di Trento, di Palermo.

- l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale

Si tratta di un **istituto di non punibilità** in base alla accertata '*particolare tenuità del fatto*', pertanto si presuppone l'esistenza di un fatto tipico, ovvero di un reato, e di conseguenza di un'offesa esistente e tipica che però secondo i parametri imposti dal legislatore, l'autorità giudiziaria può ritenere non punibile, in base ai principi di proporzione ed economia processuale. Pertanto il reato sussiste a tutti gli effetti e l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale è comunque ravvisabile, ma la stessa in base ai parametri normativi indicati può essere considerata particolarmente lieve.

Alcune tra le conseguenze della natura sostanziale dell'istituto sono che:

- importante sarà valutare le ragioni della persona offesa, che ha subito comunque la lesione del bene giuridico citato, secondo il contraddittorio previsto dalla norma e che potrà orientare l'autorità giudiziaria nella valutazione di requisiti quali la *'particolare tenuità del fatto'* e *'l'esiguità del danno o del pericolo'*;
- non è estensibile al concorrente nel reato attenendo a dati che non escludono in generale la sussistenza dell'illecito penale ma che riguardano esclusivamente la punibilità;
- i presupposti dell'istituto sono oggetto di prova ai sensi dell'art 187 del codice di procedura penale;

***

I requisiti per l'applicabilità che devono sussistere congiuntamente, una volta individuata la cornice edittale di riferimento, sono:

I. LA PARTICOLARE TENUITÀ DELL'OFFESA

L'art 131 bis c.p. richiede un'offesa non solo tenue, ovvero non rilevante, ma *'particolarmente'* tenue, evidenziando così l'intenzione che l'istituto sia applicato soltanto ai casi in cui l'offesa stessa sia davvero significativamente poco rilevante, come confermato dal confronto con l'analoga norma nel processo minorile in cui si parla invece semplicemente di 'tenuità'.

Al di la della verifica della sussistenza della '*particolare tenuità dell'offesa'* per l'esclusione della punibilità, la riduzione dell'applicabilità dell'istituto è poi ulteriormente delimitata da due stringenti requisiti che devono concorrere congiuntamente per permettere che il fatto possa ritenersi particolarmente tenue, ovvero:

II. LA MODALITÀ DELLA CONDOTTA

che viene a sua volta valutata

- secondo l'art 133 comma 1 c.p. per la determinazione della gravità del reato ai fini dell'esercizio del potere discrezionale nell'applicazione della pena (di cui all'art 132 c.p.). Il riferimento è in relazione in particolare ai commi 1 e 3 dell'articolo citato.

- con specifiche cause di esclusione espresse: al secondo comma dell'art 131 – bis c.p. sono previste le cause di esclusione dell'istituto in esame, essendo espressamente previsto che l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando:
- l'autore ha agito per motivi abietti o futili
- l'autore ha agito con crudeltà, anche in danno di animali
- ha adoperato sevizie;
- ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in riferimento all'età della stessa
- ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

III. L'ESIGUITÀ DEL DANNO O DEL PERICOLO

Va valutata in base all'art 133 c.p. cui va aggiunta la specifica '*esiguità*' che sottolinea quindi la volontà del legislatore di circoscrivere l'istituto, da un lato a fatti *'particolarmente'* tenui, dall'altro ad un pericolo o danno assai limitato e modesto, ovvero *'esiguo'*, seppur sussiste la necessità di accertare l'esistenza di un'offesa anche se minima al bene protetto.
In relazione a questo requisito appare fondamentale la verifica di quanto incida il fatto reato sulla condizione della persona offesa e evidentemente sul bene giuridico protetto.

E' quindi sempre necessaria, in particolare in fase di indagini, una verifica in concreto di questi requisiti ed evidentemente degli effetti causati alla persona offesa dal reato, come rilevato dalla Procura di Lanciano con le proprie linee guida, che specifica come la valutazione globale debba tenere in debito conto le condizioni della persona offesa, nonchè del rango del bene tutelato.

IV. LA NON ABITUALITÀ DEL COMPORTAMENTO

Ulteriore requisito necessario ai fini dell'applicabilità dell'istituto è la non abitualità del comportamento.
Al terzo comma del citato articolo è poi previsto che il comportamento può definirsi abituale quando

- l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,
- ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità,
- nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Sono dunque esclusi i reati abituali sia necessari che eventuali.
Se il soggetto ha commesso più reati della stessa indole anche se ciascun fatto è tenue non può applicarsi l'istituto, analogamente appare certamente ostativo la commissione di un reato permanente che esprime l'attualità dell'offesa impedendo così che possa esser ritenuta esigua.
L'istituto pertanto non si applica ai reati che esprimono condotte plurime e reiterate ed ai reati commessi con il vincolo della continuazione in considerazione della causa ostativa della pluralità delle condotte.

Il requisito della non abitualità del comportamento potrà desumersi anche da condotte per cui non è intervenuto un precedente accertamento giudiziale definitivo e potranno quindi valutarsi comportamenti risultanti da precedenti giudiziari come condanne non definitive, declaratori di estinzione del reato, di improcedibilità, di non punibilità anche per particolare tenuità del fatto risultanti anche da decreti di archiviazione etc. ma anche da pregresse denunce per gli stessi fatti, e sarà opportuna sia la verifica sia del casellario giudiziale sia dei carichi pendenti ma anche del registro informatico delle iscrizioni SICP.
Sarebbe poi opportuno che l'analisi di questi precedenti riguardi l'intero territorio nazionale e non sia limitato alla Procura dove sono aperte le indagini, per permettere una effettiva valutazione complessiva.

***

1.2 Aspetti procedurali, l'art 411 comma 1bis codice procedura penale

Da un punto di vista squisitamente procedurale all'art 2 del Decreto è previsto l'inserimento del comma 1 bis dell'art 411 c.p.p. che espressamente prevede che:
il pubblico ministero in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, precisando che nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.
Il giudice se l'opposizione non è inammissibile dopo aver sentito le parti procede ai sensi dell'art 409 comma 2 ovvero fissando udienza in camera di consiglio dove le parti potranno interloquire sul punto. Se invece accoglie la richiesta emette decreto motivato.

Dunque vige l'obbligo di coinvolgimento della persona offesa la quale ha la possibilità di opporsi, limitandosi a formalizzare le '*ragioni del dissenso*' pena l'inammissibilità dell'opposizione.

Chiara la differenza rispetto ai più pesanti oneri inerenti l'art 408 comma 3 c.p.p. per la persona offesa, in quanto è sufficiente in questo caso un'opposizione di merito sulle ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di applicazione dell'istituto.

Appare dunque evidente che seppur alla persona offesa non è concesso un vero e proprio potere di veto, la stessa ha comunque la possibilità di ottenere l'esclusione dell'istituto mediante propria opposizione che attesti evidentemente il danno subito e soprattutto le conseguenze sostanziali e processuali in caso di applicazione dello stesso.

Pertanto l'esigenza di deflazionare il processo alla base dell'istituto, al di là degli indici normativi previsti dall'art 131 bis c.p. deve confrontarsi e soprattutto compenetrarsi con gli interessi della persona offesa che protegge il bene giuridico tutelato dalla norma, la quale anche se non ne ha fatto espressa richiesta deve ricevere la notifica affinchè le sia consentito di dare la sua posizione.

La procedura in contraddittorio è condizione indeclinabile per accedere all'istituto la cui violazione permette il ricorso in Cassazione.

L'individuazione della persona offesa è fondamentale, anche se ciò potrà ritardare la procedura. All'uopo può farsi riferimento al criterio giurisprudenziale che distinguendo il reato monoffensivo da quello plurioffensivo stabilisce che nel primo caso la persona fisica sarà individuabile sulla base dell'oggettività giuridica tutelata dalla norma mentre nel secondo caso è tale anche la persona fisica su cui ricade l'azione (Cass. Sez III 11 dicembre 2013 n 157).

Come confermato dalla Procura di Palermo nelle sue linee guida diramate in proposito[2], occorre un'interpretazione lata della persona offesa in aderenza allo spirito garantista della riforma e sulla scia dell'interpretazione giurisprudenziale che tende ad allargare la sfera di soggetti pubblici privati che rivestono la qualifica di persona offesa in reati che tutelano interessi di natura pubblicistica.

A tal proposito, come autorevolmente delineato nelle linee guida della Procura di Lanciano[3], operano i criteri generali in materia di individuazione della persona offesa da cui emerge che il tenore letterale della disposizione impone la notifica anche a soggetti ed enti pubblici anche se ciò potrà appesantire la richiesta.

---

[2]Linee Guida della Procura di Palermo pubblicate il 2 luglio 2015 sul sito www.penalecontemporaneo.it http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/4034 esclusione_della_punibilit___per_particolare_tenuit___del_fatto__le_linee_guida_della_procura_di_palermo/

[3] Linee Guida della Procura di Lanciano pubblicate il 3 aprile 2015 sul sito www.penalecontemporaneo.ithttp://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/3817-non_punibilit___per_particolare_tenuit___del_fatto__le_linee_guida_della_procura_di_lanciano/

Il decreto di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto va iscritto nel casellario giudiziario ai sensi dell'art 4 del Decreto ed è possibile la riapertura delle indagini nei casi previsti dall'art 414 c.p.p. nei casi in cui sia possibile.

Restano evidentemente in piedi tutte le misure accessorie disposte non per finalità punitive, quali ad esempio la confisca per finalità preventiva.

Il decreto di archiviazione non fa stato nel giudizio civile essendo l'unico pregiudizio l'accertamento del fatto reato pertanto potrà essere utilizzato per l'insussistenza della non abitualità della condotta

V. Le indagini preliminari

Certamente se da un lato in questa fase si consegue il massimo livello di deflazione occorre fare particolare attenzione perché la fase delle indagini è evidentemente quella dove si sta cercando la fonte di prova, dunque non sono ancora disponibili tutti gli elementi probatori per poter valutare correttamente i fatti, e la loro eventuale 'particolare tenuità', per cui il ruolo della polizia giudiziaria e del pubblico ministero risulta delicato e dirimente, per l'applicazione dell'istituto in questione in maniera ponderata ed oculata.

Pertanto anche al fine dell'applicazione dell'istituto in questione andranno comunque svolte tutte le indagini necessarie all'accertamento della causa di non punibilità stessa.

VI. La fase predibattimentale ed il dibattimento

L'art. 3 del D.lvo 28/2015 ha poi introdotto una nuova ipotesi di sentenza predibattimentale introducendo il comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p. ai sensi di cui "*il giudice pronuncia sentenza di non doversi procede quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. , previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa se compare*".

Si tratta del proscioglimento prima del dibattimento che ai sensi della comma 1 dell'art. 469 c.p.p. il giudice dichiara con sentenza quando l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita ovvero se il reato è estinto e per accertarlo non sia necessario procedere al dibattimento.

Il Giudice può così in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato, se questi non si oppongono, pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. In tale evenienza è espressamente previsto il diritto della persona offesa ad interloquire nel merito della decisione giudiziale con la precisazione che quest'ultima andrà sentita solo se comparsa.

Si ritiene che l'opposizione del PM o dell'imputato possa paralizzare la decisione giudiziaria seppur non espressamente previsto giacchè entrambi potrebbero avere la necessità del dibattimento per evidenziare i requisiti dell'insussistenza del fatto di particolare tenuità (ad esempio in materia di non occasionalità del comportamento). Il pubblico ministero e del pari l'imputato quindi con la loro opposizione possono impedire di procedere al proscioglimento per particolare tenuità, in questa fase alla persona offesa viene garantita la sola possibilità di interloquire.

Per espressa previsione normativa (art. 651 c.p.p.), a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, la declaratoria di proscioglimento *ex* art. 469 comma 1 bis c.p.p. non determina alcun effetto in sede civile e amministrativa.

La causa di non punibilità può essere pronunciata anche all'esito del dibattimento, con sentenza ex art. 529 c.p.p.

La valutazione va effettuata su tutti i requisiti secondo gli ordinari criteri in materia di onere della prova, con la relativa difficoltà del far confluire nell'istruttoria dibattimentale fatti relativi a comportamenti non risultanti da precedenti penali.

In tale caso, ai sensi dell'art. 651 bis, comma 1, c.p.p., "*la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".*

****

2. La particolare tenuità del fatto e i reati contro gli animali

2.1 Aspetti sostanziali

Non pare superflua una breve ricognizione delle norme cogenti a tutela degli animali, ai fini dell' inquadramento dei limiti dell' applicabilità dell'istituto in esame, in base ad un' interpretazione sistematica delle norme sulla protezione degli animali, di ambito nazionale e internazionale.

i. L'art 13 del TFUE, la protezione di derivazione comunitaria degli animali

In ambito comunitario, l'articolo 13 del TFUE dispone testualmente che "*Nella formulazione e nella attuazione delle politiche della Unione nei settori della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri* ***tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti****, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*".

Il principio di garanzia della tutela degli animali quali esseri senzienti ed *a contrario* il divieto di lederne la vita o la salute costituisce dunque un principio generale del diritto comunitario in quanto inserito nel titolo II del TFUE (Disposizioni di applicazione generale. Ciò comporta che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione Europea e nella legislazione (e sua applicazione) relativa degli Stati membri, il principio di cui all'articolo 13 funge da parametro positivo nella politica giudiziaria, in quanto l'articolo 13 prescrive che l'Unione e gli stati membri tengano (cioè debbano obbligatoriamente tenere) pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto essere senzienti.

La tutela giuridica degli animali e del loro benessere è quindi imposta dal legislatore comunitario.

ii. Le specie particolarmente protette (legge 157 del 1992 e legge 150 del 1990)

Per quanto riguarda le specie animali protette la Direttiva 2009/147/CE, la Direttiva 92/43/CE ed il Regolamento (CE) n. 338/97 impongono specifiche misure di protezione di animali la cui tutela penale è disciplinata dalla legge 150 del 1992 e dalla legge 157 del 1992, tutela rafforzata sempre in ambito penale dalla Direttiva 2008/99/CE che all'articolo 3 lettere g ed h espressamente impone agli Stati membri che "*Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza,* ***costituiscano reati"*** indicando tra le varie fattispecie f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (…) g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette o di parti di esse o di prodotti derivati (…).

Pertanto una specifica direttiva impone agli Stati membri di dare adeguata tutela penale alle specie protette, la cui uccisione è rigorosamente vietata in ambito sia internazionale, comunitario che nAzionale, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Analogamente è preservata la vita in natura di tali animali, motivo per cui la cattività *contra legem* o comunque lesioni e maltrattamenti ingiustificati nei confronti di tali animali costituiscono reato.

iii. Animali d'affezione e la legge 201 del 2010

Per quanto riguarda gli animali '*da compagnia'* , cani e gatti in primis, il 27 ottobre 2010 è stata approvata la Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 (Legge n. 201 del 2010), che espressamente impone la tutela del benessere e dell'integrità psicofisica dei cosiddetti animali d'affezione.
L'art 4 della legge citata introduce poi la fattispecie delittuosa di "*traffico illecito di animali da compagnia"*, reato comune a condotta multipla di pericolo astratto, in quanto il pericolo è insito nella condotta stessa, ritenuta di per se stessa pericolosa senza necessità di accertare danni in concreto sugli animali coinvolti.
Il legislatore ha voluto così predisporre la possibilità di un intervento repressivo prima ancora che il traffico illecito giunga a generare effetti di danno verso gli animali, e per impedire che si verifichino.
In tal senso appare evidente che essendo un delitto a condotta vincolata peraltro con il requisito necessario dell'attività reiterata o organizzata i margini per l'accertamento della particolare tenuità del fatto siano del tutto residuali.

iv. La legge 189 del 2004, la tutela penale degli animali

La norma generale a tutela della vita e dell'incolumità fisica degli animali è la legge 189 del 2004 che introduce a corredo specifiche ipotesi criminose contro gli animali, art 544 bis, 544 ter, 544 quater e quinquies c.p., attuate non solo 'per crudeltà', ma anche più semplicemente 'senza necessità', che sono la gran parte, ovvero con dolo generico e generalmente per motivi economici e gestionali legati alle attività commerciali con animali.

In tali casi, una moltitudine di animali già costretti (in base alle normative di settore) alla cattività e dunque in stato di compromissione permanente del proprio benessere (es. in allevamenti, circhi, zoo, trasporti, macelli) subiscono 'senza necessità' ulteriori lesioni e compromissioni, spesso irreversibili della loro salute, in violazione delle leggi speciali a loro protezione.

Tali condotte, seppur non attuate con il fine specifico della crudeltà (dolo specifico), per le modalità con cui sono attuate possono essere ritenute nella gran parte dei casi crudeli ed inoltre incidono su condizioni già compromesse degli stessi.

Nel caso di integrazione di tali reati che incidono sull'incolumità della vita o della salute del singolo animale (dunque 'beni superiori' e non negoziabili, se non nei casi previsti dalla legge) appare evidente come salvo ipotesi residuali, il concetto di danno possa difficilmente ritenersi esiguo.

v. Gli indici della norma sulla particolare tenuità del fatto ed i reati contro gli animali

Appare utile una breve ricognizione dei parametri necessari per l'applicabilità dell'istituto in relazione ai delitti poc'anzi citati.

In primis si rileva come l'applicazione dell'art 131 bis c.p. presuppone il fatto reato integrato in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, che però non sarebbe ritenuto punibile in base ai principi di proporzione e economia processuale che costituiscono il fondamento della norma.

Dunque è corretto rilevare che la lesione o la morte dell'animale esiste ed è penalmente rilevante, ma potrebbe astrattamente essere applicato la causa di non punibilità, a patto che tali principi siano compenetrati con la effettiva protezione del bene giuridico tutelato dalla norma penale, ovvero il sentimento di pietà per gli animali e l'animale stesso.

Evidente come in particolare in fase di indagini la valutazione in proposito sia assai delicata e non possa prescindere da un quadro probatorio complessivo inerente lo stato di salute degli animali coinvolti prima e dopo il delitto, facendo riferimento alle nozioni di esperienza comune sulla sofferenza degli animali nonché alle leggi naturali[4] ed il conseguente valore del danno o pericolo subito, anche tramite il

[4] Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014 , dep.17/02/2015) n 6829;

supporto di tecnici esperti che possano fornire le fonti di prova in proposito (es. medici veterinari, biologi, zoologi, etologi etc..).

vi. Il bene giuridico protetto ed il soggetto passivo nei reati contro gli animali

Al riguardo appare fondamentale l'esatta individuazione del bene giuridico tutelato da tale fattispecie in quanto passaggio logico fondamentale per poter valutare la tenuità del fatto (ed i relativi poteri oppositivi della persona offesa).

Le quattro ipotesi delittuose introdotte nel capo IX bis del codice penale rubricato dei "Delitti contro il sentimento per gli animali" e l'art 727 c.p. sono da considerarsi a tutti gli effetti reati plurioffensivi, da un lato tali reati arrecano un danno al 'sentimento di pietà' che la comunità prova per gli animali, dall'altro producono *ipso facto* anche la lesione dell'animale stesso.

A sostegno di tale interpretazione è l'indirizzo maggioritario giurisprudenziale, ex multis si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 6317 del 27 settembre 2004 per cui "*la disciplina giuridica che il nostro ordinamento appresta in materia di animali ha quale oggetto di tutela non solo il sentimento di pietà nell'uomo connaturato verso gli animali, ma anche direttamente gli animali da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore, e ciò in base ad un'interpretazione adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico*"[5] nonché da ultimo un'interessante ricostruzione della disciplina normativa sugli animali attuata dalla Terza Sezione in proposito[6] ai sensi di cui '*Va tuttavia considerato che la L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest'ottica, quindi,* ***l'animale costituisce il bene giuridico protetto*** *e non più l'oggetto materiale del reato, tanto che, per questa via, si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei principi fissati dalla carte internazionali (la Costituzione Europea ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti imponendo agli stati membri di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli stessi) e dai successivi interventi normativi (L. 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e che ha, tra l'altro, introdotto nuove norme incriminatrici (gli articoli da 544 bis a 544 quinquies) cod. pen. e riformulato l'art. 727 c.p.; la L. 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè*

[5] Ed inoltre Cass. Sez III 14,3,1990 Fenati , Tribunale Ravenna 24 febbraio 2011 Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014 , dep.17/02/2015) n 6829;

[6] Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014 , dep.17/02/2015) n 6829;

norme di adeguamento dell'ordinamento interno; laL. 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, in attuazione del quale è stato emanato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha peraltro introdotto il reato previsto dall'art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).

Lo stesso relatore della legge, nel corso della discussione del Testo Unificato alla Camera, ha dichiarato che non poteva più trovare accoglimento nel nostro ordinamento alcuna norma che ponesse come oggetto di tutela non l'animale in sè e per sè, quanto il senso di compassione che l'uomo prova per esso.

Il bene giuridico tutelato dal reato sarà dunque sia il sentimento di pietà della collettività nei confronti degli animali, che troverà un sicuro supporto negli enti esponenziali animalisti, sia l'animale stesso (anche oggetto materiale del reato) che evidentemente non ha possibilità di per se stesso di tutela, mentre soggetto passivo del reato saranno evidentemente gli enti esponenziali portatori dell'interesse diffuso della pietà verso gli animali, nonché l'animale stesso.

Pertanto l'esiguità del danno o del pericolo e la particolare tenuità dell'offesa andranno sempre riferiti al bene giuridico protetto del 'sentimento di pietà per gli animali' e dell'animale in se considerato.

Accedendo a tale tesi, e considerato che portatori del sentimento di pietà per gli animali sono in via indiscussa quanto meno gli enti di cui all'art 7 della legge 189 del 2004, quale ad esempio la LAV, ed appare del tutto evidente come lesioni e danni alla salute degli animali di per se stesse, seppur non attuate con la crudeltà, causino certamente un danno agli enti citati in quanto gli stessi operano per garantire la generale protezione dell'integrità fisica e psicofisica degli stessi.

vii. La 'particolare tenuità' del fatto rispetto ai reati contro gli animali

Seppur è vero che il legislatore ha inteso escludere espressamente alcune ipotesi di condotta che impedisce l'applicazione dell'istituto, ciò non vuol dire che altre ipotesi non ricomprese non possano, per il danno causato al bene giuridico di riferimento, esser comunque escluse dalla fattispecie.

Appare di tutta evidenza che '*cagionare la morte'* di un animale, reato di cui all'art 544 bis c.p. non possa facilmente essere ritenuto un fatto irrilevante di per se, essendo la vita dell'animale, oggetto di tutela penale, irrimediabilmente compromessa, ancor di più se specie protetta ai sensi della direttiva penale poc'anzi citata, a nulla valendo eventuali profili civilistici di ristoro inattivabili in tal senso dalla vittima del reato.

Ai sensi dell'evoluzione delle normative citate internazionali, comunitarie e nazionali, oggi un animali ha il diritto alla vita, a meno che non sia previsto dalla legge la possibilità che ne sia privato per casi specifici, essendo in termini generali l'uccisione di animale un reato.

Anche in relazione all'ulteriore requisito dell'occasionalità della condotta appare di tutta evidenza come quest'ultima non possa incidere sul reato di uccisione facendone così derivare la non punibilità, giacchè si ritiene evidente che l'uccisione di un singolo animale sia di per se un danno grave ed irreparabile al di là dell'occasionalità della condotta.

La compromissione della vita di un animale cagionando un danno irreversibile seppur attuata senza crudeltà di per se stessa difetta dei requisiti necessari per l'applicazione dell'istituto quali il 'fatto particolarmente tenue' e 'l'esiguità del danno o del pericolo'.

Per quanto riguarda il delitto di maltrattamento ci si rifa ad un importante parametro di gradazione fornito dalla Procura di Lanciano, che nelle sue linee guida prevede che per reati che ledono beni costituzionalmente tutelati nell'interesse della collettività come l'ambiente (art 9) la valutazione non può non risentire dell'eventuale degrado persistente del territorio.

Per quanto riguarda la nostra trattazione che anche per i reati che proteggono '*il sentimento di pietà per gli animali*' (capo IX bis del codice penale) la valutazione della particolare tenuità del fatto reato non può non risentire evidentemente dell'eventuale degrado preesistente delle condizioni degli animali legittimate da norme speciali.

Infatti come è noto gli animali sono oggetto di molteplici pratiche commerciali previste e disciplinate dal legislatore nazionale (circhi, zoo, allevamenti, trasporti, vivisezione etc..) che comportano gravi sofferenze agli stessi. Pertanto qualora un animale già oggetto di tali pratiche e dunque in stato di 'sofferenza' seppur legittimata dalla norma, un eventuale ulteriore lesione stavolta non giustificata della salute degli stessi di per se non potrà essere considerata 'particolarmente tenue' proprio perché va ad incidere su di una situazione già particolarmente compromessa.

viii. Le cause di esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alla modalità della condotta che riguardano anche gli animali

- l'autore ha agito con crudeltà, anche in danno di animali

Come è noto, le fattispecie di cui agli art.li 544 bis e ter puniscono le condotte integrate in alternativa 'per crudeltà' o 'senza necessità' La Terza Sezione[7] sul punto ha chiarito come tali delitti si configurino come reati a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e

[7] Cassazione penale sez. III 13/12/2012 (ud. 13/12/2012 , dep.07/02/2013) 5979

della vita dell'animale sia tenuta 'per crudeltà', e a dolo generico quando essa sia tenuta, invece, come nel caso in esame, senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez.3, n.44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238455).

Sono quindi automaticamente esclusi dall'applicazione dell'istituto tutti i reati commessi per crudeltà laddove l'autore agisce con il fine ultimo di compiere una condotta particolarmente crudele nei confronti degli animali ai sensi degli art.li 544 bis e ter ma si ritiene che l'esclusione possa essere ben più ampia, in quanto i delitti contro gli animali e la contravvenzione di cui all'art 727 c.p. possono essere integrati senza necessità con dolo generico, o con condotta colposa[8] con condotte di per se crudeli, ovvero 'con crudeltà'.

Ad esempio secondo le linee guida diramate dalla Procura di Palermo rientra tra le cause di esclusione espresse anche la crudeltà adoperata nei confronti di animali quando essa non sia elemento della fattispecie ma sia ad esempio strumentale alla commissione di altro reato (esempio nel corso di una violazione di domicilio mi libero del cane sferrandogli un calcio al solo fine di avere campo libero.)

La crudeltà va infatti valutata come modalità della condotta e non soltanto come requisito del dolo specifico.

Quanto al concetto di «crudeltà», può mutuarsi l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale sorta sotto l'art. 727 c.p., laddove puniva proprio l'«incrudelimento» verso animali, con ciò intendendosi la necessità di atti concreti di volontaria crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo[9]. Si è ritenuto che il fatto penalmente rilevante non imponesse il risultato di una volontà sorretta da motivo abietto o futile, improntato al solo scopo della malvagità , potendosi incrudelire — come impone l'etimo della parola («crudus») — anche per mera insensibilità o per crudezza d'animo[10]con una condotta particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati, in sostanza in base alla

---

[8] Cass. sez. 3, 13 novembre 2007-7 gennaio 2008 n. 175; Cass.sez. 3, 26 aprile 2005 n. 21744; ancora Cass.sez. 3, 26 aprile 2005 n. 21744 e Cass.sez. 3, 13 novembre 2007-7 gennaio 2008 n. 175, nonchè Cass.sez. 3, 16 giugno 2005 n. 32837 e Cass.sez. 3, 7 novembre 2007 n. 44287

[9] Cfr. Cass., sez. III, 1-10-1996, Dal Pra` e altro, *Mass. uff.*, 206818, secondo cui le crudelta` non possono essere che fatiche; Cass., sez. III, 21-12-1998, Crispolti, *ivi*, 212833, che parla invece di sofferenza anche in presenza di soli patimenti (fattispecie nella quale l'imputato aveva tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo); v. altresı` Cass., sez. III, 10-6-1999, Borriero, *DGAA*, 2001, II, 269, con nota di P. Mazza, *L'incrudelimento verso animali senza giustificato motivo*, ove le sofferenze
vengono viste «come espressione di particolare compiacimento ed insensibilita` »). Sotto l'originario art. 727 c.p. 1930, in proposito v. Cass., 20-6-1934, Rolle, *GP*, 1934, II, 1350; Cass., sez. IV, 23-2-1949, Nocera, *RP*, 1949, 371; Cass., sez. IV, 13-6- 1953, Nappa, *GCCP*, 1953, 352; Cass., sez. IV, 6-7-1966, Rossi, *FI*, 1966, II, 522; Cass., sez. VI, 9-5-1967, Zorzetto, *GP*, 1968, II, 660; Cass., sez. VI, 25-1-1972, Pretari, *Mass. uff.*, 121205; Cass., sez. III, 23-9-1983, Garnero Eassa,*GA*, 1984, II, 547, con nota di
M. Mazza, *Sul maltrattamento di animali.* In dottrina, v. gia` Santelli-Romano Di Falco, *op. cit.*, 1243; nello stesso senso, Coppi, *op. cit.*, 268

[10] Nella giurisprudenza di merito, nel senso che l'incrudelimento ex art. 727 c.p. non necessita indefettibilmente di atti di tortura volti a procurare indicibili sofferenze agli animali, v. P. Verona, 22-9-1987, Stevanoni, cit.

mancanza di pietà dell'agente. In quest'ottica, la crudeltà è stata riconosciuta anche in assenza di un preciso scopo di truce compiacimento, evidenziando il termine un quid minus rispetto alla vera e propria ferocia, barbarie od atrocità[11] .Non è quindi necessario il solo scopo della malvagità, nè occorre per forza un truce compiacimento nell'infierire sull'animale, potendosi avere crudeltà anche per mera insensibilità ed indifferenza dell'autore ad atti di per sé oggettivamente crudeli, nè sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie.

- ha adoperato sevizie;
- ha approfittato delle condizioni di **minorata difesa della vittima** anche in riferimento all'età della stessa; anche in questo caso, un 'accezione lata' del concetto di vittima non può non rilevarsi come l'animale in se, che riveste il duplice ruolo di oggetto passivo della norma ma anche di vittima della stessa, consti di minorata difesa.

ix. La valutazione dell'esiguità del danno o pericolo

Come accennato in precedenza, la valutazione dell'esiguità del danno o pericolo, in caso di uccisione di animale (ancor più se protetto) può ritenersi del tutto pleonastica, essendo la vita dell'animale bene indisponibile se non per determinati motivi previsti dalla legge, motivo per cui anche l'uccisione non necessitata comporterà sempre un danno irreversibile nei confronti del bene giuridico tutelato, ovvero l'animale ed il sentimento di pietà che per esso si nutre (capo IX bis c.p.) che molto difficilmente potrà considerarsi 'danno esigue'.

Analogamente per ciò che concerne condotte lesive della salute e dell'integrità psicofisica dell'animale il danno potrà molto difficilmente essere ritenuto 'esigue' considerato che andrebbe ad incidere su di un valore primario oggetto di protezione di derivazione comunitaria quale è la salute dell'animale ed inoltre per arrivare ad una valutazione di questo tipo non può sottacersi come sia necessario procedere ad accertamenti di esperti quali medici veterinari, etologi, zoologi etc.. altrimenti argomentando si tratterebbe di una valutazione effettuata senza l'adeguato quadro probatorio.

x. Il comportamento abituale

A tal proposito si rileva come per comportamento abituale il legislatore abbia voluto dare un'interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte quelle condotte che, al di la dell'abitualità pura che prevede la reiterazione di più condotte identiche o omogenee, abbiano ad oggetto **condotte anche**

---

[11] Cosı` Maggiore, *Diritto penale*, *p. spec.*, Bologna, 1950,
1154. cfr. altresı` Castelnuovo Tedesco, *Il concetto di necessita` nei reati di uccisione, danneggiamento e maltrattamento di animali*,
RAgr, 1951, I, 314 s.; Cosseddu, «Maltrattamento di animali », cit., 1993, 534.

plurime e reiterate, ricomprendo così anche il reato permanente ed il reato continuato di cui all'art 81 c.p. inteso quale violazione in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche di diverse disposizioni incriminatrici.

Tale ipotesi è assai frequente nei crimini contro gli animali per motivi 'gestionali' ed economici nell'ambito di attività commerciali dove le condotte sono plurime e reiterate nel tempo, in particolare nel delitto di maltrattamento con condotta omissiva legato alle modalità inadeguate di custodia e gestione degli animali, anche in tali ipotesi evidentemente l'applicazione dell'istituto sarà inibita.

La condotta integrante il delitto di cui all'art 544 ter c.p. o la contravvenzione di cui all'art 727 comma II c.p[12]. II comma è generalmente caratterizzata da una condotta continuativa del reo che si protrae per un tempo apprezzabile per effetto di un atteggiamento consapevole dell'agente fino ad integrare la forma del delitto continuato di cui all'art 81 c.p. in base ad una pluralità di azioni ed omissioni che sono attuate in base ad un medesimo disegno criminoso.

I reati di cui agli art.li 544 ter e 727 c.p. quando attuati con condotte omissive strettamente legate alle modalità di gestione e custodia degli stessi, in genere per finalità commerciali (es. allevamenti), sono in larga misura reati permanenti o continuati in quanto la durata della compromissione della salute degli animali coinvolti a causa delle condizioni strutturali ed ambientali in cui sono mantenuti è di durata indeterminata. A titolo esemplificativo ci si rifa ai vari casi di custodia di animali in luoghi angusti e non adatti alle loro caratteristiche[13].

2.2. Aspetti procedurali

i. La notifica alla persona offesa come strumento fondamentale per il diritto di difesa nei crimini contro gli animali

---

[12] Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014 , dep.17/02/2015) n 6829 *In tema di maltrattamento di animali,* ***il reato permanente di cui all'art. 727 c.p., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura,*** *avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (così questa sez. 3, n. 37859 del 4.6.2014, Rainoldi ed altro, rv. 260184, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale).*

[13] Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014 , dep.17/02/2015) n 6829, ed inoltre ex multis, si vedano le sentenze Cassazione penale Sez. III n.49298/2012, n. 44287/2007, n. 41777/2004, 28700/2004, n. 14426/2004

In base al dettato dell'art 131 bis c.p., sono **quattro i requisiti**, congiuntamente previsti, che la Procura deve valutare nell'applicazione dell'istituto, che evidentemente devono emergere dal merito della richiesta di archiviazione come notificata alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa (in base al dettato del nuovo art 411 comma 1 bis c.p.p.).

Pertanto la persona offesa (da leggere in senso lato anche come Associazione con fini statutari lesi dalle condotte criminose, nel caso specifico associazioni di protezione animale ai sensi dell'art. 19 quater disp. coord. trans c.p. nonché associazioni di protezione ambientali) ha tutto il potere, essendo la notifica ad essa obbligatoria anche in assenza di richiesta in tal senso, di contestare nel merito, come si legge nella relazione al Decreto, tale istanza, argomentando davanti al GIP ai sensi dell'art 409 secondo comma c.p. le 'ragioni del dissenso'.

Quid juris nel caso in cui si proceda d'ufficio in materia di crimini ambientali o contro gli animali e non siano presenti sin dal principio associazioni quali parti lese (dato assai frequente)?

Giova ricordare che in materia di reati contro gli animali, all'art 544 sexies c.p. è previsto uno strumento processuale fondamentale per garantire la concreta applicazione della norma, che è la confisca obbligatoria degli animali (art 544 sexies c.p.), ovvero la sottrazione, garantita anche in fase di indagini preliminari mediante lo strumento del sequestro preventivo di cui all'art 321 c.p.p., della vittima del reato ovvero dell'animale all'autore della condotta criminosa. L' Art. 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede poi che gli animali vittime di reato siano affidati in custodia ad Enti con specifici poteri processuali, ovvero quelli individuati dall'art 7 della legge 189 del 2004 *(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)* che a sua volta prevede specifici poteri processuali statuendo che *'Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge'.*

La partecipazione degli Enti in questione, che evidentemente surroga la capacità processuale della reale vittima del reato (animale) che non ha logicamente il potere processuale di farsi rappresentare direttamente, è sancita quindi dalla norma, ma è del tutto eventuale ovvero avviene nei casi in cui tali Enti vengono a conoscenza di tali procedimenti o hanno di per se avviato le indagini con propria denuncia.

L'aver individuato in via formale il sentimento di pietà per gli animali come oggetto di tutela e bene giuridico penalmente rilevante, non può che comportare l'automatica individuazione della persona offesa negli enti esponenziali animalisti citati, il cui sodalizio si fonda proprio, in ultima analisi, sull'interesse dei soci a veder tutelata la propria sensibilità nei confronti degli animali tout court, oltre che nella tutela degli animali stessi, mentre di rimando l'assodata legittimazione attiva di tali enti esponenziali la cui finalità è, in genere, la tutela di tutti gli animali nessuno escluso (cfr. statuto Lav), consolida la concezione del sentimento di sensibilità e di pietà provato dalla collettività verso tutti gli animali in egual modo, dal cane all'aragosta, e contribuisce ad ampliare l'oggetto di tutela della norma, che non può essere limitato ai soli animali d'affezione.

Si ritiene quindi che, essendo sempre individuabile la persona offesa in materia di reati contro gli animali in base ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 7 della legge 189 del 2004 ed art 19 quater disp. coord.trans.c.p la Procura abbia l'onere di notificare sempre e comunque ad un Ente che persegue '*finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge)* (art 7 legge 189 del 2004*)* tale richiesta di archiviazione, pena una grave compromissione del diritto di difesa e di contraddittorio.

ii. *Il sequestro e la confisca* degli animali vittima di reato

L'art. 544 sexies c.p. prevede che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies c.p. (con ovvia esclusione dell'art. 544 bis c.p. in cui l'apprensione dell'animale vivo non è più possibile), è prevista la confisca obbligatoria degli animali, rendendo possibile anche il sequestro preventivo dell'animale ai sensi del 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d'urgenza da parte della polizia giudiziaria ex art. 321 co 3 bis c.p.p..

Il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il fumus del reato, cumulativamente.

L'art. 727 cp non prevede esplicitamente la confisca per tale reato, tuttavia la giurisprudenza[14] ha nel tempo statuito che sebbene l'art. 727 non contenga un'espressa ipotesi di confisca l'animale vada confiscato ai sensi dell'art. 240 co 2 n 2 c.p. in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura.

[14] Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039

Or bene in caso di applicazione dell'istituto della tenuità del fatto che come rilevato in precedenza **incide esclusivamente sulla punibilità ma prevede l'integrazione del fatto tipico a tutti gli effetti**, al pari di quanto previsto in caso di prescrizione, se il **fatto è comunque accertato**, debba conseguire comunque la **confisca in quanto attuata non con finalità punitive**.

La confisca di cui agli art.li 544 sexies e 240 comma 2 c.p. non ha funzione punitiva (art 240 c.p.) ma è orientata al ripristino della situazione di fatto antecedente alla commissione del reato[15], motivo per cui la si ritiene pienamente applicabile anche in caso di decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, a protezione degli animali coinvolti.

In tale contesto potrebbe sorgere dubbio (infondato) che in caso di (difficile e residuale) applicazione del principio della "particolare tenuità del fatto" ad un soggetto riconosciuto comunque responsabile di un reato a danno di un animale, sottoposto quest'ultimo a sequestro preventivo, l'animale stesso in sede di dichiarazione di "non punibilità" conseguente per quel fatto-reato (comunque confermato) non venga poi confiscato in via obbligatoria ma venga dissequestrato e restituito al soggetto riconosciuto comunque in via penale responsabile del maltrattamento conclamato anche se "non punito"! Sarebbe veramente un paradosso in fatto ed in diritto…

Quest'equivoco può sorgere perché si sta estendendo un'errata cultura, soprattutto di comunicazione sui mass media con termini impropri, entro la quale l'applicazione del principio della "non punibilità" per "particolarità tenuità del fatto" viene indicata come una "assoluzione". In realtà è noto che non è affatto così, ma è esattamente il contrario.

Sarebbe realmente contrario alla *ratio legis* delle norme in esame, e contrario ad ogni logica elementare, che in sede giurisdizionale venisse accertato che esiste un reato di maltrattamento a danno di un animale (il quale animale per tale motivo era stato correttamente e doverosamente sottoposto a sequestro preventivo per evitare la continuazione del maltrattamento in atto), e che venisse altresì accertato che quel soggetto imputato ha effettivamente commesso quel fatto-reato (altrimenti verrebbe prosciolto o assolto nel merito) e che, dopo tali riconoscimenti oggettivi dell'antigiuridicità del comportamento del soggetto così conclamato, al responsabile - anche se poi andrà a beneficiare della "non punibilità" - l'animale maltrattato in sequestro gli venga poi restituito anziché essergli sottratto definitivamente con la confisca.

***

[15] Vedasi sul punto dell'applicabilità della confisca con funzioni preventive, se il reato è accertato Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 31617/15

3. Il decreto sulla "tenuità del fatto" ed i riflessi diretti per gli atti redatti dalla polizia giudiziaria per i reati a danno degli animali

Il recente decreto sulla "tenuità del fatto" (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28), per certi versi piuttosto sottovalutato nella percezione operativa dalle forze di polizia, riguarda invece direttamente l'attività di gran parte degli organi di polizia giudiziaria. Infatti, questa nuova disciplina normativa riguarda tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Si tratta di uno spettro di applicazione di illeciti penali molto vasto, che comunque ricomprende potenzialmente la quasi totalità dei reati ambientali (salvo rarissime eccezioni) e gran parte dei reati a danno degli animali; dunque, in particolare la polizia giudiziaria che opera in questo particolare settore appare particolarmente esposta alle novità di questa emergente disciplina legislativa.

Ma perché questo decreto riguarda anche le forze di polizia giudiziaria, mentre apparentemente sembra essere una norma di interesse diretto solo per magistrati ed avvocati? Per un motivo molto semplice: perché prevede una nuova ipotesi di non punibilità che può stroncare alla radice molte procedure conseguenti alle denunce - appunto - anche e soprattutto per reati a danno degli animali.

Non vi è dubbio che il pubblico ministero in prima battuta, ed il giudice (GIP in particolare) in seconda fase, traggono elementi utili per decidere se procedere con la dichiarazione di non punibilità in relazione a quel caso concreto sostanzialmente dalla comunicazione di notizia di reato della PG e – comunque e secondo le varie fasi procedurali - dagli verbali allegati a tale comunicazione.

Ecco, dunque, che gli atti redatti dalla polizia giudiziaria assumono un valore straordinario come fonte primaria per orientare in qualche modo assolutamente diretto la futura giurisprudenza in materia di non punibilità per "tenuità del fatto" anche per i reati a danno degli animali.

Il decreto detta degli indici/criteri in ordine ai quali il PM ed il giudice devono attenersi per le loro decisioni. **E proprio nel contesto di questi indici/criteri articolati deve – a nostro modesto avviso - oggi adeguarsi in modo totalmente rinnovato la struttura della comunicazione di notizia di reato per illeciti penali a danno degli animali.** Perché non vi è dubbio che la polizia giudiziaria da oggi deve in qualche modo affrontare i singoli temi degli indici criteri previsti dalla nuova normativa per fornire a PM e giudice tutti gli elementi essenziali per decidere in merito.

Ignorare questa nuova procedura sostanziale e rituale, continuando a redigere CNR e verbale allegati come se nulla fosse cambiato a livello normativo, significa restare fuori dal tempo e fuori dalla logica delle cose concrete ed essere destinati a subire in modo passivo una falcidia di archiviazioni o di

sentenze di non doversi procedere che renderebbero di fatto assolutamente inutile il lavoro di gran parte della polizia giudiziaria nel settore in esame.
Dunque, oggi appare assolutamente necessario ed irrinunciabile evolvere profondamente la struttura ed il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato e questo conferma - peraltro - la nostra tesi storica che sosteniamo da tempo in base alla quale comunque, prima ancora del decreto sulla "tenuità del fatto", la comunicazione di notizia di reato non poteva (e non può a maggior ragione oggi) essere una mera esposizione dei fatti oggettivi, o addirittura come qualcuno sostiene un semplice indice degli allegati alla prima pagina della comunicazione di reato stessa, ma doveva - e deve oggi essere - un atto completo, esaustivo ed articolato ove la PG, dopo aver esposto i fatti e delineate le caratteristiche oggettive e soggettive del reato, deve prendere posizione ed argomentare compiutamente in ordine ad ogni aspetto.
Dopo questa riforma, a maggior ragione è necessario che la polizia giudiziaria documenti e spieghi soprattutto anche gli elementi di comportamenti soggettivi che da oggi in poi ed ancora di più saranno essenziali ai fini del decidere. Scegliere diversamente significa restare fuori dal diritto vivente.

Infine un dubbio che è stato proposto in diverse sedi: un organo di polizia giudiziaria rileva che esistono i presupposti per l'applicazione del decreto sulla "tenuità del fatto", può scegliere direttamente di non inviare la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero per un reato ambientale?
La nostra risposta **è:** assolutamente no! Va sottolineato che i principi del nuovo decreto sulla "tenuità del fatto" sono comunque di competenza della magistratura, e dunque in ogni caso prevedono un esame ed una decisione giurisdizionale dopo l'esame del pubblico ministero e dopo – comunque - di un giudice. Peraltro non esiste alcun automatismo (come qualcuno potrebbe erratamente ritenere) nella applicazione di tale decreto in relazione a tutti i reati per i quali la pena massima prevista lo rende (solo) potenzialmente applicabile: va effettuata una verifica caso per caso, sulla base di parametri complessi e questo da parte del magistrato. Quindi, sarebbe fortemente improprio e omissivo scegliere da parte di un organo di polizia giudiziaria di non inviare la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero, perché di fatto verrebbe questa sua scelta illegittima a supplire alla decisione della magistratura requirente e giudicante.

REATI CONTRO GLI ANIMALI E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

A cura di Dott. Giuseppe Saieva
Procuratore Capo presso la Procura di Rieti

Pubblicazione tratta dal Convegno

Sulla tutela giuridica degli animali
Evoluzione della normativa e della sua applicazione
anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto.
Aspetti sostanziali e procedurali.

Martedì 22 settembre 2015
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sala ISMA del Senato della Repubblica
Roma - Piazza Capranica 72

con il patrocinio di

Ministero della Giustizia

mipaaf Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministero della Salute

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

1. I REATI CONTRO GLI ANIMALI

Da poco più di un decennio, grazie al fattivo impegno ed alle iniziative delle associazioni animaliste, **è stata introdotta una normativa organica idonea ad assicurare agli animali una tutela sufficientemente adeguata** e comunque idonea a superare il precedente strumento normativo che fino al 2004 costituiva l'unica risposta sanzionatoria per i reati commessi contro l'incolumità psico-fisica degli animali, ossia **l'art. 727 c.p.**; contravvenzione che consentiva di perseguire una serie di comportamenti devianti comprensivi di varie ipotesi di maltrattamento, ma punita con una semplice ammenda, suscettibile di aumento nei casi in cui venivano inflitte all'animale particolari sofferenze e di ulteriore aumento, nel caso estremo in cui ne conseguiva la morte.

Prima dell'entrata in vigore della Legge 20 luglio 2004, n. 189, la materia era disciplinata dall'art. 727 del Codice Penale, che recitava: Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 9.649. Tale disposizione rientrava nelle "Contravvenzioni di polizia" e, segnatamente, nelle "Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", tutelando più che gli animali, la morale umana, potenzialmente lesa dalla visione di episodi di maltrattamento verso gli animali.

È infatti del 20 luglio 2004, la legge n. 189, recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Tale legge, prevedendo **quattro ipotesi delittuose in luogo del precedente reato contravvenzionale**, consente oggi di applicare **pene** detentive e pecuniarie, di usufruire di **termini prescrizionali** più ampi, **ma soprattutto di adeguare la tutela accordata all'animale come essere senziente e non come semplice strumento di lavoro o di compagnia**.

La nuova disciplina non riconosce agli animali la condizione giuridica di soggetti di diritto (scelta peraltro condivisibile), essendo innalzato a "bene giuridico" meritevole di tutela penale il "sentimento per gli animali" ossia il patimento che dalla loro sofferenza può derivare alle persone che nutrono nei loro confronti affetto o un mero sentimento di empatia.

Le figure delittuose introdotte dalla legge n. 189 del 2004 prevedono:

- Art. 544-*bis* c.p.

UCCISIONE DI ANIMALE PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ (punita con la reclusione da **quattro mesi a due anni).**

Si tratta di una nuova ed autonoma figura di reato a forma libera (realizzabile con condotta attiva od omissiva) che ricalca l'art. 575 c.p. e per la quale è stato suggerito il termine **animalicidio.** Detta norma tuttavia sanziona penalmente non l'uccisione in sé e per sé, ma quella **cagionata per crudeltà o senza necessità**.

L'evento morte è il momento consumativo di tale delitto, con conseguente possibilità di configurare il tentativo, qualora sia accertata l'idoneità dell'azione posta in essere dall'agente a cagionare la morte dell'animale.

Per la sussistenza del reato di uccisione di animali è necessario in via alternativa uno dei due **requisiti di illiceità speciale**, la **crudeltà** o la **mancanza di necessità**; intendendo per crudeltà il comportamento di chi dimostra di rimanere del tutto **indifferente nel privare brutalmente della vita un essere senziente,** pur se in assenza di vere e proprie torture o atti di barbarie, mentre la **mancanza di necessità in genere coincide con la futilità dei motivi**.

- Art. 544-*ter* c.p.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

È il fatto di chi per crudeltà o senza necessità, **cagiona una lesione** ad un animale ovvero lo **sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili** per le sue caratteristiche etologiche ovvero **somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno** alla salute degli stessi è punito con la reclusione da **tre a diciotto mesi** o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Il maltrattamento di animali, già punito con una semplice ammenda è stato quindi elevato al rango di delitto con la previsione della reclusione da **tre mesi ad un anno o della multa da 3.000 a 15.000 euro**. Per il perfezionarsi del reato è **sufficiente un'unica condotta**, a differenza dei maltrattamenti in cui sono richieste più condotte reiterate.

L'art. 544 *ter* c.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratta un animale, con condotta attiva o omissiva; si tratta di una norma penale contenente diverse previsioni, consistenti alternativamente al primo comma nel **cagionare una lesione ad un animale** o nel **sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** (per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione materiale ad un animale, ad esempio **percuotendolo o colpendolo**, ma è sufficiente lasciarlo **soffrire per inedia e mancanze di cure** attraverso una condotta omissiva consapevole), mentre al secondo comma sono previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, senza che siano richiesti requisiti di illiceità speciale, necessari invece per le prime due condotte.

La prima fattispecie considerata consiste nel cagionare una lesione, sulla falsariga del reato di cui all'**art. 582 c.p. 'lesione personale'**, dunque è importante individuare la portata del termine lesione.

E' ormai consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso **gli stessi criteri che qualificano le lesione in altre disposizioni del codice penale, come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale.**

La nuova legislazione sul maltrattamento infatti non prevede la necessità di una lesione all'integrità fisica, essendo sufficiente una lesione di tipo ambientale e comportamentale.

In una sentenza del Tribunale di Torino del 25 ottobre 2006 i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, non sono necessariamente fisiche, **bastando la mera sofferenza dell'animale** *in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri* **viventi in grado di percepire dolore**. *A tale tesi accedeva anche la giurisprudenza di legittimità più consolidata fin dal 1998, che riferendo in ordine al reato in esame, rilevava che per la configurabilità dello stesso "non è necessaria la lesione fisica dell'animale essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità".*

In merito alla condotta di sottoposizione a **sevizie o a fatiche o a comportamenti insopportabili** per le caratteristiche etologiche rifluite dall'art. 727 c.p., le sevizie si contraddistinguono per la brutalità dell'azione.

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede poi per la prima volta il reato di **'doping' a danno di animali**, reato di pericolo essendo ritenuta la condotta di per sé pericolosa, **per cui si prescinde dal concetto di necessità o di crudeltà,** allo scopo evidente di reprimere le competizioni con animali legati alla zoomafia ed alle scommesse clandestine.

Il **terzo comma dell'art. 544-*ter*** prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che porta ad un aumento fisso della metà della pena, che si concreta nell'ipotesi in cui dalle condotte 'incomprensibilmente' limitate al 1° comma **derivi la morte dell'animale**. Tale aggravante sussiste **solo se la morte dell'animale è conseguenza non voluta del maltrattamento; in caso contrario si configurerebbe il reato più grave di uccisione di animali ex art. 544 *bis***.

- Art. 544 *quater* c.p.

ORGANIZZAZIONE o PROMOZIONE DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI **che comportino sevizie o strazio per gli animali**; Ipotesi sussidiaria (*applicabile nei casi in cui che il fatto costituisca più grave reato*), punita con la reclusione da **quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000** euro.

La norma in esame sanziona la promozione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali e che ad essi comportino "sevizie o strazio", mentre **non è punita la condotta di chi si limita ad intervenire come semplice spettatore a tali eventi**; eventi che possono consistere in ogni forma di spettacolo, manifestazione, dimostrazione posta in essere in presenza di un pubblico (a titolo esemplificativo, si pensi alle ipotesi di corse di cani o cavalli o alle lotte tra cani).

La pena è **aumentata da un terzo alla metà** se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione **all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale**.

La deroga prevista per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate ridimensiona in limiti alquanto modesti la disposizione *de qua*.

- Art. 544 *quinquies* c.p.

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE o DIREZIONE di COMBATTIMENTI O DI COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE tra animali.

Ipotesi punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro; pena aumentata fino alla metà in varie ipotesi tra cui come nel caso di utilizzazione di videoriproduzioni ovvero di concorso con minorenni o di persone armate; la norma punisce anche gli allevatori e gli addestratori di animali destinati ai combattimenti ovvero chi organizza o effettua scommesse sui combattimenti.

Per quanto attiene le attività vietate, l'art. 544-*quinquies* c.p. fa riferimento ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate.

Si ritiene che per combattimenti devono intendersi tutte quelle forme di "scontro cruento tra opposti animali, dal quale uscirà un vincitore ed uno sconfitto: quest'ultimo generalmente muore o riporta gravi ferite". Con riferimento invece, alle competizioni non autorizzate, esse vanno intese come "gara o incontro in cui prevale l'aspetto agonistico".

Nelle ipotesi aggravate la pena edittale è aumentata fino a 4 anni e sei mesi con la conseguenza di rendere possibile l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. e le misure cautelari reali, novità davvero rilevante della nuova normativa.

La prima ipotesi criminosa punisce in via alternativa chiunque promuove dirige organizza combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

E' questo evidentemente un reato di pericolo concreto in quanto il rischio dell'incolumità del cane è un requisito tipizzato che spetterà al giudice rilevare nel caso concreto, ma essendo l'organizzazione di combattimenti tra animali un fatto intrinsecamente pericolosa, appare evidente la facilità dell'individuazione di tale requisito.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, anche in questa fattispecie è necessario il dolo generico, dunque anche eventuale.

Con autonoma previsione incriminatrice la norma sanziona al comma terzo ulteriori comportamenti che possono essere inquadrati nella fattispecie presa in considerazione, in particolare

'coloro che, fuori dai casi di concorso nel reato, allevano o addestrano animali così da destinarli ai combattimenti';

'coloro che rivestono la qualifica di proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti, ma solo nell'ipotesi in cui essi siano consenzienti';

'coloro che, fuori dai casi di concorso nel reato, pongono in essere attività volte alla organizzazione, nel senso più ampio del termine, o alla effettuazione di scommesse inerenti i combattimenti e/o le competizioni aventi ad oggetto gli animali, anche nell'ipotesi in cui gli stessi non siano presenti sul luogo del reato'.

Per tali condotte viene comminata la sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

In merito alla prima ipotesi, si tratta di reato privo di evento in quanto ciò che rileva in merito alle due condotte di allevamento ed addestramento è la destinazione degli animali

ai combattimenti, dato rilevabile solo nei casi concreti, mentre per quanto riguarda la **seconda ipotesi**, ovvero inerente **i proprietari (reato proprio)** di animali impiegati nei combattimenti, è invece necessario l'effettivo utilizzo degli animali nei combattimenti per individuarne i responsabili, ma solo la consapevolezza e la conseguente approvazione dell'utilizzo dei propri animali nei combattimenti renderà la fattispecie penalmente rilevante.

Art. 638

UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI

Trattasi di un reato contro il patrimonio con cui, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, **viene punito** con la **reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309** chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri.

È prevista la pena è della reclusione **da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini**, anche non raccolti in mandria, mentre **non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno**.

Art. 727 C.P. - 'ABBANDONO DI ANIMALI'

Con la medesima legge citata mediante riformulazione totale dell'art. 727 c.p. (reato punito con la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro) sono state poi inserite nel codice penale due nuove ipotesi contravvenzionali.

La prima di **abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività**;

La seconda di **detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze**.

L'art. 727 c.p. era, ed è a tutt'oggi, inserito nel terzo libro del codice penale nel capo II, sezione I, dedicate alle "**contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi**"; terminologia che alla luce del mutato contesto "sociale" ben può considerarsi comprensiva della **tutela del sentimento di comune pietà verso gli animali.**

Tale reato, di natura contravvenzionale è punito sia a titolo di **dolo che di colpa** e consente la punibilità di tutti quegli atti colposi d'incuria che danneggiano l'animale. Le sanzioni sono sensibilmente elevate rispetto alla previsione precedente, essendo prevista la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro.

La prima condotta tipica consta nell'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività; la norma può quindi ritagliarsi sia su animali propriamente detti d'affezione, sia su animali che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l'attitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi.
Con l'introduzione dell'art. 727 c.p. può ritenersi implicitamente abrogato l'art. 5 legge 281 del 91 che sanzionava in via amministrativa il semplice abbandono.

La Cassazione ha confermato la condanna per **abbandono** *inflitta al proprietario di un cane che aveva lasciato all'interno di un canile il proprio animale ferito, che non voleva più curare. Il cane era stato abbandonato* **di nascosto nel recinto in cui erano custoditi altri cani randagi**. *Non si trattava di consegna al canile pubblico ma di gesto idoneo a mettere in pericolo la vita del cane ferito, che subito veniva attaccato dagli altri randagi.*

La seconda condotta alternativa alla prima ma punibile con la stessa pena, prevede oltre che la **detenzione in condizioni incompatibili**, il **requisito della grave sofferenza**, come **evento di danno** da valutarsi in sede processuale.

Tale requisito comporta **non pochi problemi di valutazione e soprattutto di prova** in quanto, se esistono metodologie anche nel campo della sofferenza psichica come lo *stress* per stabilire lo stato di sofferenza di un animale, appare difficile quando, clinicamente **tale sofferenza diventi grave**, e tale dunque tale da far scattare l'illecito penale.

La considerazione ed il rispetto degli animali come esseri senzienti ha oggi profondamente cambiato il rapporto tra proprietario e animale d'affezione, non più riconducibile alla semplice proprietà di una cosa di cui il padrone avrebbe la completa disponibilità, sorgendo invece nuovi obblighi e responsabilità. Stando alle parole della **Suprema Corte, con riferimento agli animali d'affezione deve essere utilizzata, nei loro confronti, la diligenza che si usa normalmente nei confronti di un minore.**

Ancora in tema di maltrattamenti di animali si segnala

La sentenza con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta dal Tribunale di Trapani ad un imputato ritenuto colpevole di avere lasciato il proprio **cane nel cantiere di sua proprietà, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell'estate e con vicino una cuccia arroventata.**

Secondo la Cassazione inoltre per ravvisare reato di cui all'art. 727 in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che 'seppure non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore'. Sempre secondo la Suprema Corte 'non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma **anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni'**. *Si positivizza dunque il concetto per cui la detenzione in condizioni incompatibili non può prescindere dalla produzione di sofferenza, intesa come lesione dell'integrità sia fisica che psicofisica della sensibilità dell'animale.*

2. I REATI CONTRO GLI ANIMALI E LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Per tutte le ipotesi di reato contro gli animali il legislatore ha previsto **pene detentive non superiori a cinque anni o pene pecuniarie**, con la conseguenza che la recente disposizione normativa di cui all'art. 131-*bis* c.p., inserita dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in attuazione della l. 28 aprile 2014, n. 67, ha reso concreto il pericolo di vanificare la normativa emanata nel 2004 per assicurare una adeguata tutela agli animali.

Ma detto **pericolo** è da ritenere, se non del tutto, in gran parte, **scongiurato**.

Oltre al limite generale, ancorato all'entità della pena, il legislatore ha infatti previsto alcuni requisiti al fine di impedire al giudice la formulazione di giudizi di irrilevanza attraverso valutazioni di tipo psicologico-soggettivistico, lasciandogli **margini di discrezionalità alquanto circoscritti**.

Alla formulazione di un giudizio di particolare tenuità del fatto si può infatti pervenire solo attraverso la verifica di alcuni **indici-requisiti** di carattere oggettivo e soggettivo.

Il giudice pertanto, **pur avendo il potere discrezionale di formulare un giudizio complessivo sulla rilevanza del fatto,** alla stregua dei criteri previsti dall'art. 133, comma 1, c.p., tenendo quindi conto di tutti gli elementi con cui l'autore ha realizzato la condotta criminosa (natura, specie, mezzi, tempo, luogo, modalità dell'azione ed entità del danno o del pericolo per il bene giuridico protetto), **dovrà verificare**

- che **l'autore del fatto non abbia agito**, come espressamente stabilito nella norma, **per motivi abietti o futili o con crudeltà**, anche con espresso riferimento a comportamenti in danno di animali, ovvero profittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero in modo da cagionare la morte della persona o lesioni gravissime alla medesima (ipotesi quest'ultima riferibile alle sole persone, ma idonea a fornire utili argomentazioni anche con riferimento agli animali in quanto al pari delle persone esseri senzienti);
- che il **comportamento non risulti abituale.**

In tale contesto normativo **appare agevole escludere** (per espressa indicazione del legislatore) **la possibilità di applicare l'art. 131 *bis* c.p. alle ipotesi di cui agli art. 544 *bis* e seguenti c.p. nelle quali il comportamento dell'agente sia connotato dalla crudeltà o posto in essere per motivi abietti e futili**.

La crudeltà.

Condividendo la definizione che del concetto di crudeltà danno taluni psicologi *(cfr. blog di Rosanna Marani)* ossia come **l'indifferenza alla sofferenza accompagnata da un certo compiacimento nell'infliggerla**, la crudeltà adoperata per uccidere o comunque per arrecare danno alla salute fisica e psichica degli animali sarà ostativa per l'applicabilità del beneficio della non punibilità nei casi previsti dagli artt. 544 *bis* e *ter* c.p.

Entrambe le norme puniscono infatti l'**uccisione** o **le lesioni cagionate** ad **animali per crudeltà**.

Ma allo stesso modo non potrà escludersi che le **sevizie cagionate agli animali nel corso di spettacoli, competizioni e combattimenti costituiscano *ex se* manifestazioni di crudeltà idonee ad impedire la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p.**

A questo punto ci si chiederà: *quid juris* nelle residue ipotesi di uccisione o di maltrattamento di animali senza necessità?

Si potrà fare ricorso ai concetti di **abiezione e futilità** che il legislatore indica espressamente come limiti all'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p.

Abiezione

Avuto riguardo alla giurisprudenza elaborata in oltre ottant'anni con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1) c.p., **l'abiezione si identifica con la spregevolezza e l'ignobiltà di una condotta.** Per la Cassazione **sono abietti i motivi che siano espressione di una particolare personalità del colpevole il quale abbia agito per il solo desiderio di nuocere ovvero per mero compiacimento del male inflitto ad altri o per semplice volontà di infliggere una punizione nei confronti della vittima considerata come una propria appartenenza**; in breve **per perversione e malvagità**.

Futilità

I futili motivi si ravvisano invece nella determinazione criminosa causata da uno stimolo esterno talmente lieve, banale e sproporzionato rispetto al fatto, da apparire secondo il comune modo di sentire un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (*Cass. pen., 1 sez. 21.12.2011 n. 6799*).

Tali argomentazioni consentiranno di escludere l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. nei casi di uccisione o di ferimento di un animale cagionati senza alcuna necessità.

Invero **non può escludersi che in taluni casi**, qualche giudice, privo di particolare empatia nei confronti degli animali, senza alcuna argomentazione convincente idonea ad escludere la crudeltà o l'abiezione o la futilità dei motivi, **possa applicare il beneficio, ma in tali casi vale la pena di ricorrere in Cassazione (per violazione di legge) in modo da evitare che l'art. 131 *bis* c.p., la cui applicazione è apparsa finora alquanto timida, trovi un'applicazione tutt'altro che trascurabile in tema di reati commessi in danno di animali.**

Va segnato come con sentenza 9 aprile 2015, n. 3937, il tribunale di Milano (giudice Tremolada) ha concesso il beneficio della non punibilità al proprietario di un'edicola imputato del reato di cui all'art. 544 ter c.p. per avere sferrato alcuni violenti calci ad un bassotto, il quale aveva sporcato, urinando, l'espositore dei giornali della sua edicola, scaraventandolo ad alcuni metri di distanza e cagionandogli lesioni consistite in dolorabilità lungo tutta la colonna vertebrale, un imponente edema a livello dell'ala ischiatica e un evidente stato di shock. La motivazione, invero ridondante di ben 18 pagine, non chiarisce come sia stato possibile escludere la crudeltà o quanto meno la futilità del comportamento dell'edicolante, reo di aver colpito reiteratamente un cane di piccole dimensioni, avendo la certezza che il piccolo animale difficilmente avrebbe potuto reagire alla brutale aggressione.

Indubbia appare poi la non applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. ai casi previsti dall'art. 727 c.p. di abbandono di animali o di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, non potendo in genere escludere che comportamenti simili siano posti in essere per crudeltà, abiezione o futilità dei motivi.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 638 c.p. la cui volontà di arrecare un danno ad altri non si sottrae ad un giudizio di valore assolutamente censurabile per la sussistenza degli anzidetti parametri.

È poi di natura certamente soggettiva l'altro indice criterio risultante nella direttiva di delega dalla "non abitualità del comportamento", con conseguente esclusione della possibilità di applicare la causa di non punibilità della condotta, pur se di particolare tenuità, se ripetuta nel tempo.

Il riferimento alla non abitualità del "comportamento" ha il pregio di rendere più rigorosa la valutazione del presupposto legato al carattere seriale delle condotte criminose, sottraendo al giudice qualsiasi valutazione soggettiva insita nel concetto di condotta occasionale e scongiurando quindi la possibilità di pervenire a conclusioni soggettive arbitrarie.

La non abitualità non deve coincidere necessariamente con l'unicità del comportamento, ben potendo coincidere con un comportamento non meramente occasionale.

La declaratoria di non punibilità non è consentita nei casi di dichiarata delinquenza abituale, professionale o per tendenza, per chi abbia commesso più reati della stessa indole (anche se ciascuno di particolare tenuità), ovvero reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate o abituali, mentre non sarà ostativa all'applicazione dell'istituto la presenza di un solo precedente per un reato di indole diversa o precedenti per reati anche della stessa indole, ma che, rispetto al fatto per cui si procede, appaiano non indicativi di un'abitualità del comportamento criminoso.

Sarà quindi ben difficile applicare la causa di non punibilità in parola nelle ipotesi di maltrattamento continuato o reiterato sia nella previsione dell'art. 544 *ter* c.p. che dell'art. 727 c.p. oltre che al reato di traffico illecito di animali da compagnia previsto dall'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, per la cui configurabilità si richiede espressamente la reiterazione del comportamento.

L'esplicito richiamo, ai "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", conduce poi ad escludere l'applicabilità dell'istituto di cui all'art.131-bis c.p. nelle ipotesi di concorso materiale di reati, continuazione tra reati, reati abituali e di reati caratterizzati dalla reiterazione di condotte (com'è appunto nel caso di traffico illecito di animali da compagnia).

Nella relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, si precisa comunque che la presenza di un "precedente" giudiziario non sia *di per sé sola* ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti.

È appena il caso di osservare che la particolare tenuità del fatto si differenzia dalla totale inoffensività del fatto", riconducibile all'art. 49, comma 2, C.P., il quale esclude la punibilità quando l'evento dannoso o pericoloso si riveli impossibile per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa.

Con specifico riferimento agli aspetti procedimentali e processuali, si osserva, innanzitutto, che si ammette pacificamente la possibilità di applicare la nuova causa di non punibilità nei vari giudizi speciali e nelle varie fasi del giudizio, anche se il decreto legislativo delegato n. 28 del 2015 ha dettato una disciplina relativa alle modalità applicative del nuovo istituto esclusivamente per la fase precedente la pronuncia del decreto di archiviazione (art. 2) e della sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. (art. 3, comma 1, lett. a).

L'applicabilità del nuovo istituto in sede di archiviazione è tuttavia subordinato alla notifica, da parte del pubblico ministero, di una specifica richiesta di tale esito decisorio all'indagato e alla persona offesa, al fine di consentire agli stessi l'esercizio della facoltà di presentare opposizione al giudice.

È infatti necessario assicurare l'interlocuzione dell'imputato e della persona offesa non soltanto al fine di consentire ad entrambe le parti di disquisire sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione del nuovo istituto, ma anche sulla possibile riqualificazione della formula di archiviazione.

È indubbio che la presenza di entrambe le parti costituisce garanzia di prudente valutazione degli interessi contrapposti.

Ritornando al tema della tutela degli animali assume grande rilevanza il ruolo delle associazioni animaliste individuate con decreto del ministero della salute ai sensi dell'art. 19 *quater* delle disposizioni di coordinamento per il codice penale; associazioni alle quali detta norma consente di affidare gli animali sequestrati e confiscati, ed alle quali ai sensi dell'art. 91 c.p.p., è riconosciuto il diritto di "esercitare in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato".

Facoltà e diritto che si rivelerà della massima importanza nei casi di evidente incompatibilità allorquando il fatto reato sia attribuito al proprietario dell'animale ucciso o maltrattato che non può rivestire contemporaneamente anche la qualità di persona offesa dal medesimo reato.

Ha affermato la Cassazione che una volta riconosciuto che una associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia "portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p., è incontestabile che tale associazione sia legittimata a chiedere di essere avvisata ex art. 408, comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi". (così Cass. 3 sez. pen. 12 maggio 2006, n. 34095).

La fattiva partecipazione delle associazioni animaliste costituirà il vero punto di forza per far sì che nel contraddittorio tra le parti gli argomenti a tutela degli animali possano prevalere in giudizio.

Giuseppe Saieva

Roma, 22 settembre 2015

APPENDICE NORMATIVA

Art. 544-bis c.p. "Chiunque, per crudeltà o sena necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi".

Art. 544-ter c.p. "Chiunque, per crudeltà o sena necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa di 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è ammentata della metà se dai fatti a cui al prime comma deriva la morte dell'animale".

Art. 544-quater c.p. "Salvo che il fatto costituisca pile grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa ala 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale".

Art. 544-quinquies c. p. "Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoproiezioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sii combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro".

Art. 638 c.p., come modificato dalla L. 189/2004: "Chiunque senza necessità uccide o rende inservibile o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad euro 309. La pena aumentata da sei mesi a quattro anni, e si precede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".

Art. 727 c.p. come sostituto dalla Legge 189/2004: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI E PERICOLOSITÀ SOCIALE

a cura di

Ciro Troiano, criminologo,

responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV

Pubblicazione tratta dal Convegno

Sulla tutela giuridica degli animali
Evoluzione della normativa e della sua applicazione
anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto.
Aspetti sostanziali e procedurali.

Martedì 22 settembre 2015
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sala ISMA del Senato della Repubblica
Roma - Piazza Capranica 72

con il patrocinio di

Ministero della Giustizia

mipaaf Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministero della Salute

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

Com'è noto, la convinzione di non subire conseguenze negative per le proprie azioni, è uno dei fattori che favoriscono la commissione di reati e, in generale, di condotte illecite. L'idea di "farla franca", anche solo come mera possibilità, fa accettare più facilmente il rischio di incorrere in future sanzioni, nel convincimento che in realtà la possibilità di essere puniti non si verificherà e che, pertanto, non ci sarà nessun tipo di censura per la violazione consumata. Fare del male, commettere un reato e non subirne le conseguenze, è la coltura dove prolificano i bacilli dell'illegalità. La cosa è ancora più evidente quando si tratta di violazioni ritenute di minore gravità e considerate, anche sotto il profilo sanzionatorio, di interesse minore. Non è un segreto che è tuttora diffusa, negli addetti ai lavori, l'infausta idea che i reati a danno di animali siano di residuale importanza e di scarso interesse investigativo e, pertanto, rientranti a pieno titolo tra i cosiddetti reati bagatellari. Una norma come quella sulla "tenuità del fatto", interpretata in modo errato, può avere un forte effetto criminogeno, perché può infondere, laddove interpretata in modo superficiale, la falsa convinzione dell'impunità per determinati comportamenti: se già di per sé i reati a danno degli animali vengono percepiti come reati minori e con sanzioni per nulla dissuasive, la possibilità di restare impuniti grazie alla tenuità del fatto, annulla ogni funzione preventiva della pena.

Gli studi criminologici, invece, investono di particolare importanza la violenza contro gli animali e insegnano che la crudeltà nei loro riguardi può essere prodromica a quella contro gli umani.

L'idea di un legame tra la violenza esercitata a danno di umani e la violenza contro gli animali non è nuova. Fin dall'antichità filosofi, scrittori, studiosi e ricercatori hanno teorizzato tale collegamento. Del resto la saggezza comune ritiene che se qualcuno tratta male gli animali sarà propenso a trattare male anche le persone. Questo concetto è stato immortalato in un antico brocardo, attributo ad Ovidio: "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*" che ha accompagnato gran parte del pensiero occidentale che ha analizzato la condotta degli uomini nei riguardi degli animali e le conseguenze etiche, sociali e giuridiche che ne derivano. Da alcuni decenni, soprattutto in America (ma anche in altri paesi come l'Inghilterra, l'Australia, la Francia, la Spagna, ecc.) si è registrato un aumento dell'interesse accademico per il cosiddetto "Link", che ha visto attivi numerosi studiosi e ricercatori ad analizzare il collegamento tra il (mal)trattamento riservato agli animali e quello riservato agli umani, in particolare il rischio per forme di violenza interpersonale, proponendo, tra gli altri aspetti, un legame tra la crudeltà verso gli animali agita durante l'infanzia e le condotte aggressive e violente esercitate verso gli esseri umani in età adulta. Il concetto di "Link" è nato proprio per significare il legame che c'è tra la violenza contro gli animali e quella agita contro le persone, in modo particolare in determinati ambiti come quelli domestici, familiari o quella commessa da bambini e adolescenti, considerando la prima come importante evento sentinella per prevenire la seconda; connessione cristallizzata nell'espressione "maltrattamento animale e pericolosità sociale".

Fin dal 1987 il DSM, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, nelle varie edizioni, considera l'aggressività contro gli animali come possibile criterio diagnostico del Disturbo della Condotta nell'infanzia, preadolescenza e adolescenza che può evolversi nell'età adulta in Disturbo Antisociale di Personalità. Il sadismo, insieme alla piromania e all'enuresi notturna, è uno degli elementi che formano la *Triade di Macdonald* e viene considerato un elemento predittivo del Disturbo Antisociale di Personalità, anche se recentemente tale teoria è stata messa fortemente in discussione dai ricercatori soprattutto negli Stati Uniti, in modo particolare per ciò che attiene l'enuresi.

«All'inizio dell'affiliazione, noi più giovani ci occupavamo della pulizia e dell'allevamento dei cani ed avvisavamo il Boss dell'arrivo eventuale della polizia o dei carabinieri. Il passo successivo è stato quello di vendere eroina». Questo è quanto ha dichiarato ai magistrati, a proposito del ruolo che veniva riservato ai neofiti del clan, un collaboratore di giustizia, che ha permesso di fare luce sui misteri di alcune famiglie camorristiche di Barra, un quartiere alla periferia di Napoli[(1)]. Il coinvolgimento di minorenni, in alcuni casi addirittura di bambini, nella gestione di attività malavitose legate agli animali, ha permesso di coniare il termine di zoocriminalità minorile. Abbiamo qui a che fare con la cosiddetta funzione pedagogica o addestrativa che gli animali svolgono nella cultura mafiosa. Una vera pedagogia nera: attraverso gli animali e le attività delinquenziali ad essi connesse, i minorenni vengono proiettati nel mondo criminale. Si tratta spesso di una vera e propria scuola di crudeltà e di disvalori come la violenza, la sopraffazione, la forza, la prepotenza che vedono il loro trionfo nei combattimenti clandestini, attività nella quale i ragazzi dei clan hanno un ruolo attivo sia nella preparazione che nella logistica. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto l'assuefazione alla violenza favorisce la delinquenza.

Non mancano addestramenti veri e propri, come l'assistere o partecipare attivamente ad azioni violente contro gli animali. Alle giovani reclute dei clan viene chiesto di uccidere un animale - un cane, un cavallo, un vitello -, abbattendolo a colpi di pistola: chi ha remore nell'uccidere un animale, non sarà mai un bravo killer di umani.

Negli ultimi anni lo studio della violenza nell'ambito della famiglia ha preso in considerazione anche la violenza nei riguardi degli animali. Nei casi di *stalking*, ad esempio, è frequente che il soggetto attivo sia violento in vari modi anche con l'animale della persona offesa o minaccia di esserlo. Tra le condotte moleste dello *stalker* rientrano, infatti, il far trovare animali morti o parti di essi o, addirittura, uccidere gli animali domestici della vittima.

In questa prospettiva, si comprende facilmente come sia rischioso considerare un crimine a danno di animali - di per sé già meritevole di attenzione e di una severa censura-, un reato di scarsa importanza, dalla "particolare tenuità dell'offesa" o dalla "l'esiguità del pericolo": l'esperienza dimostra che l'accettazione passiva e scontata di condotte illecite, ritenute minori, è la genesi di ben altre illegalità.

2. Riflessioni sull'applicazione della norma ai reati contro gli animali

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità "*quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, (Omissis)*". Dalla interpretazione letterale della norma si evince chiaramente che "i motivi abietti o futili" si applicano anche ai reati a danno degli animali. Il dettato è chiaro: "*quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili"*, indipendentemente dal reato commesso o dalla vittima. A ben vedere, infatti, la norma evoca le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del c.p. :"*1) l'avere agito per motivi abietti o futili*". Circostanze che, com'è noto, si applicano a qualsiasi reato.

Se si analizzano i casi riportati in giurisprudenza, si evince facilmente che la maggioranza delle condotte illegali a danno di animali possono entrare tra quelli perpetrati per motivi abietti o futili: abbandonare un cane per andare in vacanza; costringere perennemente un cane alle intemperie per evitare che sporchi l'appartamento; uccidere una gatta per il timore che partorisca nel proprio giardino ecc.. Appare opportuno ricordare che "*il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività*" (Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587).[(2)] Va da sé che uno dei beni tutelati dalla norma, il sentimento di pietà che le persone provano nei riguardi degli animali, richiamato nel titolo IX-bis del codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", viene offeso ogni volta si consumano condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo patimenti, e pertanto idonee a destare ripugnanza. Nel sentire comune l'animale non è più considerato un oggetto, una cosa inerte di cartesiana memoria, ma un essere vivente, dotato di sensibilità psico-fisica, che reagisce positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, ma anche negativamente, con sofferenza, all'incuria, alla trascuratezza o, peggio, alla violenza. Basti pensare alle ondate di sdegno collettivo originate da fatti di cronaca che vedono come vittime animali, e non solo quelli di affezione, per rendersi conto della capacità offensiva che i crimini contro gli animali assumono per il sentire comune.

Anche la successiva circostanza, quella di aver agito "*con crudeltà, anche in danno agli animali*", richiama l'art. 61 c.p., ma, mentre in quest'ultimo il riferimento è espressamente limitato alla persona, nella norma in esame vi è specificato "anche in danno agli animali", con l'intento chiaro di far rientrare in tali circostanze non solo i fatti commessi a danno di persone, ma anche quelli contro gli animali.[(3)]

A parere dello scrivente ogni atto che viola l'integrità psicofisica degli animali può essere considerato un atto crudele poiché "si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l'etimo della

parola (*crudus*), per crudezza o durezza di animo" (Cass. pen. Sez. III, Sent. n°. 3914 del 21/12/98). La crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbietto o futile, e pertanto rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di mera insensibilità (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Ne consegue che non rientrano nel concetto ampio di "crudeltà" solo quelle condotte che procurano danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei comportamenti che determinano apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale come *stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.* In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi (cfr. Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n°. 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + 1).

***

Note:

(1) Ciro Troiano, *Zoomafia. mafia, camorra & gli altri animali* - Edizioni Cosmopolis, Torino 2000.

(2) Simile il precedente orientamento, prevalente in giurisprudenza, che individuava, quale parametro in base al quale valutare l'abiezione o la futilità del motivo, il "sentire comune della comunità sociale" (Cass. 29 marzo 2002, CED 221525), la "coscienza collettiva" (Cass. 21 settembre 2007, CED 237686), la percezione della "generalità delle persone" (Cass. 11 luglio 1996).

(3) L'art. 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni, al numero 4) recita: "l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone".